



DETERMINAZIONE N. 82 DEL 06 APRILE 2023

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese della Provincia di Ragusa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di imprese individuali, DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera a) decesso dell'imprenditore.

**IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

VISTO il DPR 23 luglio 2004 n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che prevede all'art. 2 c. 1 lettera a) la cancellazione dell'impresa individuale quando il Registro delle Imprese accerti il decesso dell'imprenditore;

VISTO l'elenco, trasmesso da Infocamere in data 20/10/22 delle imprese individuali il cui titolare ha un'età superiore a 80 anni e che risulta deceduto a seguito di un controllo,



effettuato dalla SOGEI S.P.A., previa autorizzazione dal Ministero dell'Interno, all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ancora iscritte al Registro Imprese ;

CONSIDERATO, peraltro, che la maggioranza delle imprese interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente e avvalorato, il suddetto obbligo, dall'art. 37 del D.L. 76/2020;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale;

ESSENDO stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, con Determinazione N. 166 del 21/12/2022, pubblicata sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese”;

RAVVISATO che è decorso il termine di 45 giorni dall'iscrizione in visura camerale “avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione - DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera a) decesso dell'imprenditore”, senza che siano state presentate osservazioni all'adozione del provvedimento finale, secondo il disposto dell'art. 10 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.



DETERMINA

- la cancellazione d'ufficio, con modalità massiva, tranne per le imprese artigiane, dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a) del DPR n. 247/2004, per decesso dell'imprenditore, per le imprese individuali come da elenchi allegati;
- di pubblicare sul sito istituzionale la presente determinazione, contenente l'elenco delle posizioni soggette a "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese";
- di pubblicare la presente determinazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli